



CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 16 DEL 21/01/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 9, DEL D.P.R. 380/2001 E DELL'ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. 12/2005 PER L'ANNO 2022

Determinazione n. 16 del 21/01/2022

IL RESPONSABILE

PREMESSO che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, che ha sostituito l'articolo 6 della Legge 27/01/1977 n. 10 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

VISTO che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;

VISTO inoltre che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, nonché l'articolo 48, comma 2, della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12, hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale accertata dall'ISTAT;

RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 15/02/2021, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2021 in euro 415,07 al metro quadrato, con efficacia fino al 31 Dicembre 2021;

VISTI gli indici ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali relativi al Giugno 2020 (102,9) e a Giugno 2021 (107,4);

CONSIDERATO che, a decorrere dal 2022, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è così calcolato:

Costo costruzione 2022 = Costo costruzione 2021 x Indice Istat Giugno 2021 / Indice Istat Giugno 2020;

Costo costruzione 2022 = € 415,07 x 107,4 / 102,9 = **433,22 €/m²**

PRESO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento per i fini, di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 25/05/2020 (prot. n. 11773 del 25/05/2020) di conferimento incarico, sino al 31/12/2022, di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore Tecnico, dal quale dipendono gli uffici Lavori Pubblici, Manutentivi, Demanio e Patrimonio Comunale, Ecologia, Ambiente, Sportello Unico Edilizia, Urbanistica, SUAP e Commercio, Edilizia Residenziale Pubblica, Cimiteriali, all'arch. Alberto Maria Biraghi, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs 267/2000 e l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari attinenti le attività lavorative esplicitate all'interno del Settore;

RICHIAMATE:

1. Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 (DUP) e s.m.i.;
2. Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2021-2023" e s.m.i.;

3. Giunta Comunale n. 72 del 27/05/2021 è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 DETERMINAZIONE OBIETTIVI ED ASSEGNAZIONE DELLE DOTAZIONI NECESSARIE” e s.m.i.;

CONSIDERATA la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

VISTO il D.M. 24/12/2021 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del BILANCIO di PREVISIONE 2022/2024 per gli Enti Locali;

VISTO il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 29/12/2021 avente ad oggetto “ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO ANNO 2022 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”

VISTO l'art. 107 e l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e dell'art.48, comma 2, della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12, il costo unitario di costruzione, di cui alla deliberazione regionale citata, da 415,07 €/mq a **433,22 €/m²**;
2. di disporre l'applicazione del suddetto costo di costruzione di **433,22 €/m²** nella determinazione del contributo di costruzione afferente gli interventi edificatori a decorrere dal 1° Gennaio 2022;
3. di dare immediata esecuzione alla presente disposizione;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, nonché dell'art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sitoweb comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

SETTORE TECNICO
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Biraghi Alberto Maria
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge